



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA
CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO O
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI NEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 70 dell' 11.12.2023



Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RISTORO O DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone e degli ulteriori profili regolatori inerenti la concessione rilasciata dagli Istituti Scolastici di spazi in uso a terzi per l'installazione di punti di ristoro negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

ARTICOLO 2 – Definizione Punto di ristoro

1. In continuità e rispetto a quanto previsto dalla previgente regolamentazione disposta con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 697 dell'11 maggio 1993, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell'8/04/1998, sono definite le seguenti tipologie di punto di ristoro:

Tipologia A: Punto di Ristoro ubicato all'interno dell'Istituto (buvette o piccolo bar)

Tipologia B: Punto di Ristoro ubicato all'esterno dell'Istituto

Tipologia C: Punto di Ristoro "Volante" (esercitato in forma precaria durante l'intervallo delle lezioni)

Tipologia D: Distributori automatici di ogni genere

1

ARTICOLO 3 – Scelta del contraente e competenze della Città metropolitana di Roma Capitale

1. In continuità e in conformità ai previgenti atti regolamentari in materia di punti di ristoro, (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 697 dell'11 maggio 1993, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1036 del 28/12/94 così come integrata da ultimo con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 177/17 dell'8/04/1998) la Città metropolitana di Roma Capitale, in considerazione dell'autonomia propria delle Istituzioni scolastiche prevista dalla normativa vigente, riconosce alle singole Istituzioni Scolastiche la competenza relativa all'attivazione diretta dei punti di ristoro, tanto per quanto concerne l'affidamento del servizio inteso come "scelta del contraente" (mediante procedure selettive conformi alle vigenti normative e la conseguente stipula della concessione) quanto per tutti gli aspetti connessi con la relativa gestione degli stessi negli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. La concessione degli spazi per l'installazione del punto di ristoro è a titolo oneroso.
3. È di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, e in particolare del Dipartimento/Ufficio equiparato competente nella gestione del patrimonio (di seguito denominato Ufficio Patrimonio), determinare l'indennità di occupazione per l'utilizzo da parte di terzi degli spazi scolastici adibiti a punto di ristoro e provvedere, in base alla concessione rilasciata dagli Istituti Scolastici, alla determinazione dell'indennità di occupazione, dovuta dal concessionario.

4. È competenza del Dipartimento/Ufficio equiparato competente nella gestione dell'edilizia scolastica (di seguito denominato Dipartimento di Edilizia scolastica), della Città metropolitana di Roma Capitale, rilasciare il preventivo parere tecnico **vincolante** in merito all'utilizzo degli spazi da destinare a punto di ristoro, dettare le modalità di gestione delle utenze necessarie allo svolgimento del servizio.
5. Spetta ai concessionari dei punti di ristoro, selezionati dalle singole Istituzioni scolastiche, il pagamento di un canone annuo, non comprensivo delle utenze - energia elettrica e acqua -, da corrispondere esclusivamente alla Città metropolitana di Roma Capitale.
6. L'importo del canone previsto nel presente Regolamento è stato determinato in ragione della finalità di offrire alla popolazione scolastica prezzi al consumo calmierati.

Ne consegue che le Istituzioni Scolastiche, in sede di predisposizione degli atti amministrativi delle gare d'appalto, avranno cura di valorizzare i criteri di aggiudicazione dell'offerta, al fine di consentire l'affidamento del servizio di che trattasi all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero l'offerta che meglio contempera il rapporto qualità-prezzo.

ARTICOLO 4 - Modalità di attivazione del punto di ristoro

1. Gli Istituti Scolastici che intendano, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla normativa vigente, dotarsi di punti di ristoro dovranno necessariamente provvedere a:
 - a) Individuare gli spazi interni e/o esterni di pertinenza dell'Istituto scolastico idonei ad ospitare l'installazione del punto di ristoro.
 - b) Acquisire dal Dipartimento di Edilizia scolastica, della Città metropolitana di Roma Capitale, il parere "vincolante" in merito all'idoneità degli spazi individuati all'utilizzo richiesto e tutti gli ulteriori pareri di competenza tecnica connessi con l'attivazione dello stesso, anche con riferimento alle modalità di gestione delle utenze. Il Dipartimento di Edilizia scolastica, rilascia il proprio parere in merito, con facoltà di individuare uno spazio diverso ovvero dettare prescrizioni tecniche vincolanti per l'utilizzo dello spazio stesso. Inoltre, stabilisce le modalità di gestione delle utenze (energia elettrica e acqua) come di seguito indicato: installazione da parte del concessionario di contatori autonomi o **eventuale** allaccio alla rete dell'Istituto (con o senza contatore a defalco). Il suddetto parere è necessario non solo in caso di prima attivazione del punto di ristoro ma anche in caso di cambio del gestore a seguito di selezione pubblica effettuata dall'Istituto Scolastico.
 - c) Avviare le procedure ad evidenza pubblica di affidamento per l'attivazione dei punti di ristoro, evidenziando puntualmente negli atti di gara e nella successiva concessione i seguenti punti:
 - i. citare il presente regolamento e le modalità di commisurazione e corresponsione del canone annuo, non comprensivo dei consumi di energia elettrica e di acqua, per l'utilizzo degli spazi destinati, dagli Istituti scolastici, a punti di ristoro;
 - ii. dare puntuali informazioni in merito all'utilizzo dei locali, con particolare attenzione alle prescrizioni vincolanti – utilizzo degli spazi e utenze - dettate dal competente Dipartimento di edilizia scolastica;
 - iii. evidenziare che, al termine della concessione, tutte le eventuali opere costruite sul bene, fatta eccezione per gli arredi e per le attrezzature, sono immediatamente acquisite al patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al concessionario alcuna indennità e compenso previsto dall'art. 936 C.C.;
 - iv. evidenziare che, in caso di urgente necessità di riportare lo stato dei luoghi oggetto della concessione, alla destinazione d'uso originaria/scolastica/didattico, gli spazi devono essere restituiti all'Istituto;
 - v. evidenziare che, il mancato pagamento dell'indennità dovuta alla Città metropolitana di Roma Capitale costituisce grave inadempimento, comportando la risoluzione della concessione;

- vi. prevedere obbligatoriamente nel bando un'apposita polizza di assicurazione, contro danni causati alla struttura oggetto della concessione dello spazio, per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;
 - vii. specificare, in base alle prescrizioni dettate dal Dipartimento di Edilizia scolastica, che la modalità di gestione delle utenze potrà avvenire come di seguito indicato:
 - di norma, mediante installazione di contatori autonomi;
 - solo in caso di preventiva autorizzazione del competente Dipartimento di Edilizia Scolastica, da acquisire prima della pubblicazione del bando, mediante allaccio alla rete elettrica e idrica dell'Istituto. In tale ultimo caso dovrà essere previsto il rimborso direttamente alla Città metropolitana di Roma Capitale, che, mediante il proprio Dipartimento di Edilizia Scolastica, provvederà a quantificare e a richiedere il rimborso direttamente al gestore.
- d) Inviare all'Ufficio Patrimonio della Città metropolitana, entro 15 giorni dalla firma dell'atto di concessione:
- i) il nominativo del gestore selezionato, unitamente a tutti i dati utili alla gestione della procedura di riscossione del canone annuo (Denominazione sociale, Codice Fiscale, PEC etc.);
 - ii) copia dell'atto di concessione comprensivo della data di scadenza;
 - iii) tutti i dati necessari per il calcolo dell'indennità dovuta dal gestore e precisamente:
 - tipologia del punto di ristoro (art.2);
 - superfici in mq concesse e relative planimetria;
 - modalità di gestione delle utenze (attestazione rilasciata dall'Ufficio tecnico).
- e) Comunicare eventuali variazioni in merito alla concessione anche con riferimento al rinnovo della stessa e alla disposizione di chiusura del punto di ristoro prima della scadenza della concessione.

ARTICOLO 5 - Indennità d'uso e utenze

1. L'Ufficio Patrimonio della Città metropolitana provvede, sulla base di quanto comunicato dall'Istituto Scolastico:
 - a) alla quantificazione dell'importo da corrispondere secondo la tipologia dei punti di ristoro (Tabella 1 – Tabella 2);
 - b) alla comunicazione al gestore della somma dovuta per l'uso dello spazio adibito a punto di ristoro;
 - c) alla gestione di ogni onere relativo all'incasso della somma preventivata a titolo di indennità.
2. Alla prima attivazione del punto di ristoro, il canone è calcolato sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto scolastico. L'Ufficio Patrimonio si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza dei dati ricevuti.
3. Per quanto concerne i consumi delle **utenze** (energia elettrica e acqua) nel caso in cui non sia installato un contatore autonomo, come previsto in via ordinaria, e invece sia autorizzato dal Dipartimento di Edilizia scolastica, l'utilizzo delle utenze dell'Istituto Scolastico, il concessionario è tenuto a corrispondere un rimborso sulla base dell'ammontare quantificato, anche su base forfettaria, dal competente Dipartimento di Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale.
4. **L'indennità d'uso su base annua** per posti di ristoro è così determinata:

TABELLA 1

Tipologia	Descrizione	Parametro fisso per MQ (escluso utenze)	Indennità fissa unitaria per popolazione scolastica (compresi studenti, corpo docente e altro personale impiegato)

A	Punto di ristoro ubicato all'interno dell'Istituto (buvette o piccolo bar)	€ 45,00	€ 2,50
B	Punto di ristoro ubicato all'esterno dell'Istituto	€ 20,00	€ 2,50
C	Punto di ristoro "Volante"	Non dovuta	€ 2,50

L'indennità d'uso su base annua per distributori automatici è così determinata:

TABELLA 2

Tipologia D - Distributori automatici di bevande e alimenti	
Parametro fisso forfettario per singolo distributore	€ 150 (per singolo distributore)
Maggiorazione forfettaria per rimborso utenze dovute in caso di utilizzo delle utenze scolastiche (per singolo distributore)	€ 300 (per singolo distributore)
Indennità fissa unitaria per popolazione scolastica (compresi studenti, corpo docente e altro personale impiegato) <u>dovuta una sola volta in caso di più distributori nello stesso Istituto gestiti da un unico soggetto</u>	€ 2,50 (per ogni unità della popolazione scolastica)

5. Qualora nello stesso Istituto ci sia un'unica Ditta che gestisce sia i Distributori Automatici che il Punto Ristoro, le somme sono dovute secondo la tabella 1 e 2 e il contributo calcolato in base alla popolazione scolastica si corrisponde una sola volta per ciascun anno scolastico.
6. L'indennità d'uso non è dovuta da parte del gestore per l'intero periodo o frazione di esso nel caso in cui il gestore sia impossibilitato all'uso degli spazi concessi per cause di forza maggiore.
7. L'indennità d'uso, come sopra determinata, dovrà essere corrisposta dal concessionario, individuato dall'Istituto Scolastico, entro il 31 dicembre di ogni di anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 7/03/2005 n° 82.
8. In caso di mancato pagamento dei canoni nei termini stabiliti i competenti uffici dell'Ente invieranno specifica segnalazione al Dirigente dell'Istituto Scolastico presso il quale è attiva la concessione, ai fini dell'avvio dell'azione di risoluzione della concessione per grave inadempimento nei confronti della Città metropolitana.
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Istituto che intenda attivare la concessione nei confronti di un soggetto che risulti debitore con l'amministrazione, per concessioni attive presso altri Istituti scolastici, la non attivazione della concessione per gravi inadempimenti nei confronti dell'Ente.
10. Non dà diritto ad alcun risarcimento la revoca della concessione in uso dovuta a inadempienze del concessionario.

ARTICOLO 6 – Oneri dell'Istituzione Scolastica

1. È onere dell'Istituzione Scolastica provvedere ad ogni aspetto connesso con l'attivazione e la gestione del punto di ristoro, ivi incluso, ad esempio, senza pretesa di esaustività: l'individuazione del locale o spazio da adibire a punto di ristoro; la delimitazione del locale o spazio in apposita planimetria ed il calcolo dei mq; l'acquisizione e la verifica di apposito DUVRI ed ogni altra documentazione connessa con le vigenti normative sulla sicurezza; la predisposizione del disciplinare tecnico contenente tutti

gli obblighi a carico del concessionario circa i lavori, le planimetrie dei locali, i tempi di esecuzione, l'obbligo in caso di urgente necessità di riportare lo stato dei luoghi, oggetto della concessione, alla destinazione d'uso originaria/scolastica/didattica; la gestione delle interferenze con l'attività scolastica; ogni aspetto connesso con la sicurezza dei luoghi di lavori ai sensi della normativa vigente; ogni altra prescrizione relativa all'attivazione e alla gestione del punto di ristoro, ivi inclusi i compiti e obblighi del concessionario e il controllo degli stessi riferiti, anche, al rispetto di ogni norma o regolamento inerente l'apertura e la gestione del punto di ristoro e in conformità alle prescrizioni impartite dal Dipartimento di Edilizia scolastica.

ARTICOLO 7 – Esonero responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale e oneri di gestione

1. La Città metropolitana di Roma Capitale è manlevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di ogni norma vigente, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro aspetto connesso con l'attivazione e la gestione del punto di ristoro.
2. Con particolare riferimento agli Oneri di gestione si specifica che:
 - a) Gli oneri di gestione del servizio, relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, acqua e utenze in generale, sono a carico del concessionario.
 - b) Ove non fosse possibile l'installazione di contatori autonomi, come certificato dal Dipartimento di Edilizia scolastica, lo stesso ufficio dovrà rilasciare all'Istituto Scolastico richiedente espresso nulla osta ai fini dell'allaccio alle utenze della scuola (con o senza contatore a defalco).
 - c) In caso di rilascio del suddetto nulla osta il concessionario è tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Roma l'importo, anche forfettario, stabilito e richiesto al concessionario dal Dipartimento di Edilizia scolastica sulla base dei consumi dell'immobile.
3. Per quanto concerne le Imposte e tasse, è a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

5

ARTICOLO 8 - Vigilanza e Controlli

1. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva, in ogni momento, mediante i propri tecnici del Dipartimento di Edilizia scolastica, che hanno in carico l'immobile, il controllo tecnico circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di interdizione dei locali, laddove si verificano situazioni ritenute rischiose o non corrispondenti alle prescrizioni dettate in fase preliminare, con facoltà di dettare prescrizioni tecniche e/o ripristini i cui costi dovranno essere posti a carico del gestore.

ARTICOLO 9 - Mancato rispetto del Regolamento

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, l'occupazione degli spazi verrà considerata sine titulo e la Città metropolitana di Roma Capitale attiverà tutte le necessarie/opportune azioni nei confronti dei soggetti inadempienti

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica per le richieste di pagamento dei canoni concessori accertate dopo l'entrata in vigore dello stesso prevista nel decimoquinto giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della deliberazione che lo approva.

Per quanto non previsto nella presente regolamentazione in ordine all'uso e alla gestione dei locali valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.